



## ATTO COSTITUTIVO UNIONE DI COMUNI LOMBARDA "FOEDUS"


Rep.99

L'anno duemilaSEDICI, il giorno DICIANNOVE del mese di DICEMBRE alle ore TREDICI in Rivarolo Mantovano e nella Residenza Municipale – Ufficio Segreteria, avanti a me Boni Dott.ssa Maria Livia, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblica amministrativa, sono personalmente comparsi e legalmente costituiti i Signori Sindaci dei Comuni aderenti all'Unione di Comuni Lombardia Foedus, ossia Rivarolo del re ed Uniti, Casteldidone e Spineda e specificamente:

1. **VEZZONI MARCO**, nato a San Giovanni in Croce, il 09.10.1963 e domiciliato presso l'Ente rappresentato, il quale interviene nella sua qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Rivarolo del re ed Uniti, con sede in piazza Roma, 6 – C.F./P.I.00334230190 al presente atto autorizzato con deliberazione consiliare n. 39 del 30.11.2016;
2. **CALEFFI DAVIDE**, nato a Spineda, il 08.08.1964 domiciliato presso l'ente rappresentato, il quale interviene nella sua qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Spineda, con sede in Via Roma, al presente atto autorizzato con deliberazione consiliare n. 29 del 29.11.2016;
3. **VACCARI PIERROMEO**, nato a Cremona il 24.04.1963 e domiciliato presso l'ente rappresentato, il quale interviene nella sua qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Casteldidone, Via XXV Aprile, al presente atto autorizzato con deliberazione consiliare n. 31 del 25.11.2016;

Premesso:

- Che in data 23.05.2016 con atto consiliare n. 32 del 23.05.2016 il Comune di Rivarolo Mantovano, attuale sede dell'Unione Foedus, ha deliberato di recedere dalla stessa, a decorrere dall'1.1.2017;
- Che a seguito di tale deliberazione di recesso si è reso indispensabile provvedere alle conseguenti modifiche statutarie;
- Che dette modifiche sono state approvate dai Comuni di Rivarolo del re ed Uniti, Casteldidone e Spineda, rispettivamente con deliberazioni consiliari n 39 del 30.11.2016, n 31 del 25.11.2016, atto consiliare n 29 del 29.11.2016;
- Che il Consiglio dell'Unione con proprio atto n.22 del 30.11.2016 ha preso atto delle approvazioni consiliari dei comuni facenti parte dell'unione e ha approvato in via definitiva le modificazioni statutarie in oggetto;



I comparsi sindaci, Vezzoni Marco, Vaccari Pierromeo e Caleffi Davide, delle cui identità personali io Segretario Comunale sono certo, mi chiedono di ricevere il presente atto con il quale dichiarano, convengono e stipulano quanto segue:

#### **ART.1**

Tra i Comuni di Rivarolo del Re ed Uniti, Casteldidone e Spineda, rappresentati dai rispettivi sindaci pro tempore, è costituita con il presente atto l'Unione di Comuni Lombarda Foedus, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.18 della legge regionale 19/2008 e smi.

L'Unione ha personalità giuridica di diritto pubblico, è Ente locale ed ha sede in Rivarolo del re ed Uniti, presso il Palazzo Municipale, Piazza Roma, 6.

L'Unione è così composta:

Comune di RIVAROLO DEL RE ED UNITI (CR) kmq. 27,00 Abitanti al 31.12.2015 n. 1991

Comune di CASTELDIDONE (CR) Kmq. 10,60 ,abitanti al 31.12.2015 n. 586

Comune di SPINEDA (CR) kmq. 10,33 Abitanti al 31.12.2009 n. 611

#### **ART.2**

L'unione è costituita per l'esercizio congiunto dei servizi e delle funzioni proprie dei comuni che ne fanno parte, così come indicate all'art.2 del vigente statuto dell'Unione di Comuni Lombarda Foedus.

#### **ART.3**

L'Unione ha potestà regolamentare per l'organizzazione, il funzionamento, le modalità di svolgimento delle funzioni e dei servizi affidati, per i rapporti finanziari con i comuni partecipanti, nonché per l'imposizione, l'accertamento e riscossione delle tasse, tariffe e contributi relativi ai servizi e funzioni affidate.

#### **ART. 4**

Sono organi dell'unione da eleggersi come previsto dallo statuto:

- Il Consiglio
- la Giunta
- il Presidente

#### **ART.5**

L'Unione è costituita a tempo indeterminato. Il recesso dalla stessa, esercitato prima del decorso di dieci anni calcolati secondo la decorrenza enunciata all'art.6, punto 1 del vigente Statuto, comporta effetti sanzionatori nei confronti del Comune che se ne sia avvalso. La sanzione, di natura pecuniaria, è stabilita in una quota pari al 20% dell'importo complessivo dei contributi, statali e regionali, risultanti dall'ultimo rendiconto approvato. Quanto alle conseguenze del recesso si fa integrale richiamo alle previsioni di cui all'art.6 punto 1 del vigente statuto.

#### **ART. 6**

Possono aderire all'Unione nuovi Comuni, secondo le procedure e alle condizioni enunciate dall'art.7 del vigente statuto.

#### **ART.7**




Le spese derivanti dall'atto sono a carico delle parti che richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di atto pubblico non avente per oggetto prestazioni di contenuto patrimoniale (art. 11 p. 1° tariffe DPR 26/11/1986 n. 131).

E richiesto, io Segretario rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicizzato mediante lettura fattane alle parti che a mia richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono:


IL SINDACO DEL COMUNE DI RIVAROLO DEL RE ED UNITI

Vezzoni Dott. Marco 

IL SINDACO DEL COMUNE DI CASTELDIDONE

Vaccari Pierromeo 

IL SINDACO DEL COMUNE DI SPINEDA

Caleffi Davide 

IL SEGRETARIO COMUNALE

Boni Dott.ssa Maria Livia 